

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3642/92 DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1992

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Polonia e dell'Egitto e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando quanto segue :

A. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 1808/92⁽²⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferrosilicio originario della Polonia e dell'Egitto. Il dazio antidumping provvisorio è stato prorogato per un periodo non superiore a due mesi con il regolamento (CEE) n. 2778/92⁽³⁾.

B. Seguito della procedura

- (2) Una volta istituito il dazio antidumping provvisorio, l'esportatore polacco ha reso note per iscritto le sue osservazioni sulle conclusioni dell'inchiesta.
- (3) Su sua richiesta, gli sono stati comunicati i fatti e le considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. Si è tenuto conto delle osservazioni scritte dell'esporta-

tore polacco modificando, se del caso, le conclusioni della Commissione.

C. Dumping

- (4) Nel regolamento provvisorio, la Commissione ha calcolato il margine di dumping per ciascun esportatore come differenza tra il valore normale stabilito e il prezzo all'esportazione nella Comunità, debitamente adeguati.
- (5) In base al prezzo franco frontiera comunitaria, risultano i seguenti margini medi ponderati :
- produttori/esportatori polacchi = 43,9 %
 - produttore/esportatore egiziano Efaco, Egyptian Ferro-Alloys Co. = 61,5 %
- (6) Non essendo stato comunicato alcun elemento nuovo dopo l'istituzione del dazio provvisorio, il Consiglio conferma le conclusioni sul dumping che figurano nel regolamento (CEE) n. 1808/92.

D. Pregiudizio

- (7) Dopo l'istituzione del dazio provvisorio, non è stato comunicato alcun elemento nuovo relativo al pregiudizio riscontrato per il periodo dell'inchiesta o al nesso causale tra pregiudizio e dumping.

Sono pertanto confermate le conclusioni relative al pregiudizio che figurano nel regolamento (CEE) n. 1808/92.

E. Interesse della Comunità

- (8) Nessuno degli utilizzatori di ferrosilicio importato dalla Polonia e dall'Egitto ha reso note le sue osservazioni entro il termine di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1808/92.
- (9) Per quanto riguarda la necessità di istituire misure antidumping, un esportatore polacco ha menzionato i mutamenti che comporta per il suo paese il passaggio all'economia di mercato, in particolare

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1992, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 25. 9. 1992, pag. 1.

l'aumento generale dei costi di produzione polacchi che ne deriverà e il prevedibile incremento dei prezzi dei prodotti polacchi sul mercato comunitario, che non dovrebbero più recare pregiudizio all'industria comunitaria.

A tale riguardo, la Commissione fa osservare che l'esportatore polacco non ha fornito né dati precisi né elementi che dimostrino che i prezzi all'esportazione sono stati maggiorati.

- (10) Inoltre, l'impegno accettato (vedi più avanti) tiene conto dei costi di produzione di un produttore di un paese ad economia di mercato e della situazione dell'industria comunitaria. In caso di aumento dei costi del produttore polacco e, a maggior ragione, dei prezzi all'esportazione, l'impegno non costituisce un ostacolo supplementare alle esportazioni di detto produttore e al tempo stesso protegge l'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle pratiche di dumping.

L'istituzione di misure antidumping, quindi, non dovrebbe escludere i prodotti originari della Polonia dal mercato comunitario, il cui fabbisogno non è interamente soddisfatto dalla produzione comunitaria.

- (11) La Commissione, però, ha dovuto tener conto anche della preoccupante situazione dell'industria comunitaria e del fatto che, probabilmente, essa si aggraverà, minacciando di provocare la scomparsa del settore se non si prendono le misure del caso.
- (12) La Commissione precisa inoltre che, se una delle parti interessate presenterà elementi di prova sufficienti per attestare un mutamento delle circostanze, come ad esempio il valore normale, i prezzi all'esportazione o il pregiudizio, si potrà procedere a un riesame conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
- (13) La Commissione ribadisce pertanto le sue conclusioni in materia di interesse comunitario, che figurano nei considerando 31-34 del regolamento (CEE) n. 1808/92.

Il Consiglio conferma che è nell'interesse della Comunità istituire misure antidumping.

F. Impegni

- (14) Essendo stato informato delle principali conclusioni dell'inchiesta preliminare, un produttore egiziano ha offerto un impegno di prezzi accettato dalla Commissione con decisione 92/331/CEE⁽¹⁾.
- (15) Inoltre, con decisione 92/572/CEE⁽²⁾, la Commissione ha accettato l'impegno offerto dal produttore polacco Huta Laziska. Il Comitato consultivo non ha sollevato obiezioni al riguardo.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1992, pag. 40.

⁽²⁾ Vedi pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.

G. Dazio definitivo

- (16) L'aliquota del dazio antidumping provvisorio di cui al regolamento (CEE) n. 1808/92 (considerando 36) è stata calcolata in modo da eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria. Le parti interessate non hanno fatto pervenire alla Commissione osservazioni al riguardo.

Per tale motivo, e visto che non è escluso che altri produttori egiziani e polacchi esportino nella Comunità a prezzi di dumping e che le conclusioni provvisorie della Commissione sono state confermate, è opportuno fissare un dazio antidumping applicabile ai produttori/esportatori che non hanno assunto impegni, fissando il dazio allo stesso importo stabilito per il dazio antidumping provvisorio, vale a dire al 32 %.

H. Riscossione del dazio provvisorio

- (17) Visti i considerevoli margini di dumping determinati e la gravità del pregiudizio causato ai produttori comunitari, si ritiene necessario riscuotere integralmente gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Polonia e dell'Egitto contenente, in peso, tra 10 e 96 % di silicio, di cui ai codici NC 7202 21 10, 7202 21 90 e ex 7202 29 00 (codice Taric 7202 29 00*10).

2. L'importo del dazio, espresso in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria del prodotto non sdoganato, è del 32 % per la Polonia e l'Egitto.

3. Il dazio non si applica ai prodotti fabbricati

— dalla società egiziana Efaco, Egyptian Ferroalloys Company, il Cairo, e

— dalla società polacca Huta Laziska — Ferroalloys Plant, Laziska-Gorne

(I codici Taric addizionali sono indicati in allegato).

4. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 1808/92 sono riscossi definitivamente e integralmente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAMONT

ALLEGATO

Origine	Codici aggiuntivi	Società/aliquote
EGITTO	8685	Ferrosilicio prodotto per l'esportazione nella Comunità dalla Efac (Egyptian Ferroalloys Company — Il Cairo) Nessun dazio antidumping
EGITTO	8686	Altri : 32 %
POLONIA	8688	Ferrosilicio prodotto per l'esportazione nella Comunità dalla Huta Laziska-Ferroalloys Plant, Laziska-Gorne Nessun dazio antidumping
POLONIA	8689	Altri : 32 %